

INDENNITA' TURNO

INDENNITA' TURNO ESECUTORI/OPERATORI

(Circ.14602 SCRU 23.12.2002)

Art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999:

Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c) del CCNL del 6.7.1995 finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.

I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art.20 del . Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.

La articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all'art.4.

Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.

Art. 22 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000:

Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)

turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)

turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).

L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Pertanto:

1) presupposti fondamentali per l'erogazione del compenso sono:

Orario di servizio giornaliero della struttura operativa di almeno 10 ore;

Effettiva rotazione del personale nelle prestabilite articolazioni giornaliere;

Il minimo di prestazione alternata a turno per aver diritto all'indennità è di 10 gg. (5+5) o 12 gg. (6+6) a seconda dell'articolazione oraria settimanale.

Il personale che presta servizio in turnazione non usufruisce della flessibilità;

L'orario d'inizio delle diverse turnazioni deve differire di almeno 2 ore;

Relativamente al personale che opera nella strutture scolastiche la differenziazione è di 1 ora e 30 minuti.

2) Cadenze della prestazione

Il periodo mensile da considerare è quello che va dal 21 al 20 del mese successivo, seguendo così la cadenza per la rilevazione delle prestazioni straordinarie;

- a) Nell'ambito dell'articolazione dei turni di lavoro, la prima giornata di riposo sarà considerata "giorno feriale non lavorativo" mentre la seconda giornata sarà considerata "giorno di riposo settimanale". Nella settimana con tre riposi, i primi due saranno entrambi considerati "giorni feriali lavorativi" ed il terzo come "giorno di riposo settimanale".
- b) Ove la prestazione lavorativa, a seguito dell'ordinaria articolazione per turni, cada in giornata festiva infrasettimanale, il compenso, ai sensi dell'art. 22 c. 5 CCNL del 14.9.2000, consiste nell'erogazione dell'indennità per turno festivo o festivo notturno e non compete, pertanto, riposo compensativo.

3) Tipologie di turno

Stante, peraltro, la difficoltà di assicurare il rispetto del principio dell'effettiva rotazione, la determinazione dell'indennità spettante avverrà tenuto conto del rapporto quantitativo tra presenze nel turno prioritario (turno che nel quale risultano, a consuntivo, le maggiori presenze) e presenze nel turno minoritario (turno nel quale risultano minori presenze) secondo i seguenti criteri:

1a) se i giorni di presenza nel turno prioritario (A) ed i giorni del secondo turno minoritario (B) sono in pari numero ovvero la differenza tra questi è minore o uguale a 2, l'indennità compete per il numero di giorni di lavoro complessivi.

Es. turni	A (gg)	B (gg)	Giorni da compu tare
	10	10	20
	10	8	18

1b) se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) ed i giorni del secondo turno è maggiore di 2, l'indennità compete per il doppio del numero di giorni del turno minore

Es. turni	A (gg)	B (gg)	Giorni da computare
	10	7	14
	11	5	10

2a) alternanza su 3 o più turni se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) e la somma degli altri (B+C+D) è minore di 2, uguale a 0 o negativa, l'indennità compete per il numero di giorni totale

Es. turni	A (gg)	B (gg)	C (gg)	D (gg)	Giorni da computare
	7	7	6	1	21
	11	8	1	1	21
	10	6	2	2	20

2b) se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) e la somma degli altri (B+C+D) è maggiore di 2, l'indennità compete per il doppio della somma dei giorni dei turni minori

Es. turni	A (gg)	B (gg)	C (gg)	D (gg)	Giorni da computare
	11	7		1	16
	13	4	3	2	18

Nei casi in cui i giorni da computare sono il doppio del turno minoritario, per la determinazione del compenso si raddoppiano le maggiorazioni spettanti per le prestazioni rese nei singoli giorni di turno minoritario.

Non sono pertanto da considerarsi prestazioni svolte in turnazione:

Le prestazioni rese da un dipendente a copertura di un solo turno in una struttura operativa che eroga servizi articolati su più turni (Es. un dipendente a part-time a 6 ore giornaliere che opta per un'articolazione oraria fissa a copertura di un solo turno);

Le prestazioni che presuppongono una rotazione concordata tra dipendenti che usufruiscono della flessibilità oraria.

ESECUTORI/OPERATORI
 TRASFORMAZIONE GG/ORE

N° GIORN I	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE						
		ARTICOLAZIONE ORIZZONTALE			ARTICOLAZIONE VERTICALE			
		18 ORE	24 ORE	30 ORE	3 gg		4 gg	
	n° ore	n° ore	n° ore	n° ore	n° ore		n° ore	
					18 h	24 h	18 h	24 h
6					36	48		
7					42	56		
8					48	64	36	48
9					54	72	40	54
10	72	36	48	60	60	80	45	60
11	79	40	53	66	66	88	49	66
12	86	43	58	72	72	96	54	72
13	94	47	62	78	78	104	58	78
14	101	50	67	84	84	112	63	84
15	108	54	72	90	90	120	67	90
16	115	58	77	96			72	96
17	122	61	82	102			76	102
18	130	65	86	108			81	108
19	137	68	91	114			85	114
20	144	72	96	120			90	120
21	151	76	101	126				
22	158	79	106	132				
23	166	83	110	138				

Oggetto: indennità turno insegnanti scuola infanzia.

In base all'accordo del 05/07/06 relativo all'oggetto e a parziale integrazione della circolare n.24010/44 del 30/11/06, si comunica che sono da considerare come turno unico :

il turno del pre-scuola con l'inizio del 1° turno di servizio,

il turno del post-scuola con l'inizio del turno che precede lo stesso e che di norma termina con le ore 16,30 .

Il conteggio dell'indennità relativa al periodo in corso (21/01 –20/02) che deve pervenire all'ufficio di competenza entro il 27 febbraio, deve tener conto della presente circolare.

Le sig.re economie sono inoltre invitate ad applicare la suddetta disposizione a decorrere dal 21/08/06 al 20/01/07 ed a comunicare entro il 27/03 c.a al settore scrivente su di un unico modulo, l'eventuale differenza di ore unitamente all'indennità relativa al periodo 21/02 al 20/03 .

OGGETTO: Indennità turno insegnanti Scuola Infanzia.

Premesso che i presupposti al diritto dell'indennità sono :

Orario di servizio giornaliero della struttura di almeno 10 ore;

Minimo di prestazione alternata (4+4).

Visto l'accordo del 5/07/2006 si precisa :

- Che l'indennità di turno viene erogata in relazione ai giorni lavorativi effettuati in turnazione, ivi considerando il caso in cui l'articolazione sia mutata per esigenze di servizio, con un minimo di 8 giorni mensili (4+4).

- La differenziazione tra l'orario d'inizio delle diverse turnazioni è di almeno 1h. e 30 m'

- L'indennità turno viene erogata per 10 mesi e precisamente dal 21/08 al 20/06.

- Il compenso è corrisposto esclusivamente per l'effettiva prestazione giornaliera del servizio in turnazione.

Non riducono il compenso esclusivamente:

Il distacco sindacale non a tempo pieno (intera giornata o ore)

L'assemblea sindacale (qualora l'organizzazione della stessa coincida con il turno programmato)

Il recupero delle ore straordinarie fruito non a giornata intera e non superiori alla metà dell'orario di servizio.

Può accadere che da mettere in pagamento ci siano delle frazioni di ore per cui si pone il problema dell'arrotondamento.

Ci si comporta come segue: dai 30' in su si arrotonda per eccesso, cioè all'ora superiore, meno di 30' si arrotonda per difetto , cioè all'ora inferiore.

Il nuovo accordo annulla il precedente conteggio forfetario e prende in considerazione tutte le giornate lavorate in turnazione come da circolare del Servizio Centrale Risorse Umane n. 14602 del 23/12/02 applicata attualmente al personale operatore/esecutore (vedi pag. 53 del Vademecum).

Le richieste di pagamento relative alle indennità di turno dovranno pervenire entro e non oltre il 27 di ogni mese

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso sarà correlato all'articolazione oraria prescelta.

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA

Il personale insegnante effettua le tipologie di part time di seguito indicate:

PART TIME AL 50% = 13 h doc/sett + 40 h M.O. annuale

PART TIME AL 75% = 19,30 h doc/sett + 60 h M.O. annuale

PART TIME CICLICO = l'indennità di turno viene erogata soltanto nei mesi lavorativi.

In base alle tipologie di part time sopra citate, sono stati predisposti dei prospetti allegati, per il

personale insegnante Scuola Infanzia, al fine di determinare in modo semplice le ore per le quali bisogna richiedere il pagamento dell'indennità in oggetto.

Minimo di prestazione alternata per dipendenti in part-time verticale:

3 gg. lavorativi settimanali minimo : (2+2)

4 gg. lavorativi settimanali minimo : (3+3)

INDICAZIONI PER PAGAMENTO INDENNITA' TURNO

DAL 21/08/06 AL 20/12/06

Le SS. LL. sono invitate a compilare il modulo n.44 indicando per ciascun nominativo (su un unico modulo) il totale delle ore spettanti relative al periodo suddetto, da consegnare agli uffici competenti ruolo/fuori ruolo, entro il 22/12 c.a.

Tabella allegata alla circolare n. 24010/044 del 30/11/06

INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA					
N° GIORNI	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE			
	n° ore	ARTICOLAZIONE ORIZZONTALE		ARTICOLAZIONE VERTICALE	
		50% n° ore	75% n° ore	50% - 3gg. n° ore	75% - 4gg. n° ore
1	5	3	4	4	5
2	10	5	8	9	10
3	16	8	12	13	15
4	21	10	16	17	19
5	26	13	19	22	24
6	31	16	23	26	29
7	36	18	27	30	34
8	42	21	31	35	39
9	47	23	35	39	44
10	52	26	39	43	49
11	57	29	43	48	54
12	62	31	47	52	58
13	68	34	51		63
14	73	36	55		68
15	78	39	59		
16	83	42	62		
17	88	44	66		
18	94	47	72		
19	99	49	74		
20	104	52	78		
21	109	55	82		
22	114	57	86		
23	120	60	90		

INDENNITA' TURNO INSEGNANTI/EDUCATORI**IMPORTANTE**

L'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA E' CAMBIATA

IN SEGUITO ALL'ACCORDO DEL 05/07/06. (Vedi accordo)

Per detto profilo professionale si invita pertanto a far riferimento alle circolari 24010 del 30/11/06 e 3484 del 15/02/07

ACCORDO 4.6.2003

Visti gli esiti dei momenti di approfondimento relativamente all'applicazione dell'indennità di turno al personale insegnante della scuola d'infanzia e degli educatori asili nido.

Premesso che i presupposti al diritto dell'indennità sono :

- Orario di servizio giornaliero della struttura di almeno 10 ore;
- Minimo di prestazione alternata (5+5).

CONCORDANO

1. Che la turnazione è articolata in due fasce giornaliera e con orario:

da inizio turno fino alle ore 9,00;

9,30 – 12,00.

2. Di retribuire le ore di servizio prestato in turnazione con un compenso forfettario quantificato secondo i criteri di seguito definiti.

Il compenso forfettario spettante ai dipendenti, la cui prestazione sia conforme ai presupposti sopra enunciati, è quantificato in una maggiorazione oraria pari a 0,86€ corrispondente alla maggiorazione diurno feriale correlata al valore della posizione economica "C2", secondo i vigenti valori economici, per un massimo di 102 ore mensili (pari a 17 giornate lavorative) per 10 mesi all'anno (21 agosto/20 giugno).

3. Il compenso è corrisposto esclusivamente per l'effettiva prestazione giornaliera del servizio in turnazione;

- a) Non riducono il compenso esclusivamente:

Il recupero delle ore straordinarie e i permessi fruiti a ore inferiore alla metà dell'orario del turno.

4. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso forfettario sarà correlato all'articolazione oraria prescelta.

Indicazioni applicative.

Premesso che in base all'accordo del 4/06 /03 i presupposti per avere diritto all'indennità in oggetto sono:

Orario di servizio della struttura di almeno 10 ore
Minimo di prestazione alternata (5+5)

si forniscono alcune indicazioni con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle SS. LL.

Il compenso, previsto per il personale che effettua turnazioni è corrisposto esclusivamente per l'effettiva prestazione giornaliera del servizio in turnazione.

Non riducono il compenso soltanto:

il recupero ore straordinarie e i permessi **fruiti ad ore inferiori** alla metà dell'orario di lavoro

Esempio: educatore asilo nido che effettua 6 ore giornaliere di servizio, fruisce di 3 ore di permesso, le stesse vengono defalcate dalle ore forfetarie non essendo inferiori ma uguali alla metà dell'orario.

Per permessi si intendono: p 21, p36, allattamento, 150 ore, assemblea, permessi per cariche pubbliche, legge 104.

Alcune tipologie di assenze non rientrano nella categoria dei permessi, per es. sciopero e malattie ad ore, pertanto le stesse si detraggono dalle ore forfetarie mensili, anche se inferiori alla mezza giornata.

Può accadere che i permessi fruiti, e quindi da defalcare, non siano sempre ad ore intere, ma vi siano anche delle frazioni di ore (es. 3h 20') per cui si pone il problema dell'arrotondamento. Ci si comporta come segue: dai 30' in su si arrotonda per eccesso, cioè all'ora superiore, meno di 30' si arrotonda per difetto, cioè all'ora inferiore. Nell'esempio succitato (3h 20') si andranno a defalcare dalle ore forfetarie mensili soltanto 3h.

Nel caso in cui il dipendente fruisse di 3h 30' oppure 3h 40', le ore da defalcare saranno 4.

Può accadere che nell'arco del mese il dipendente fruisca di più permessi (superiori o uguali alla mezza giornata): in questo caso le ore di permesso fruiti si sommano, e se nel totale saranno presenti delle frazioni di ore, si effettua l'arrotondamento come detto in precedenza:

1° esempio $(3h30' + 3h20' = 6h50')$ si arrotonda a 7h, da scalare dalle ore forfetarie mensili);

2° esempio $(3h + 3h50' + 1h \text{ sciopero} + 1h \text{ visita medica} = 8h50')$ si arrotonda a 9 ore complessive, da defalcare dalle ore forfetarie mensili.

In pratica ogni mese, per il personale a tempo pieno, si fa sempre riferimento ai 17 gg forfetari pari a **95** ore per le insegnanti scuola infanzia, e **102** ore per educatori asilo nido, dalle quali vanno detratte tutte le assenze, a giornate intere e permessi secondo le modalità precedentemente illustrate. Si metteranno in pagamento le restanti ore ottenute per differenza.

Le richieste di pagamento relative alle indennità di turno dovranno pervenire agli uffici competenti **entro e non oltre il 27 di ogni mese.**

Per i periodi dal **21/08** al **20/09** (inizio anno scolastico) e dal **21/12** al **20/01** (vacanze natalizie), si dovrà far riferimento agli effettivi giorni prestati in turnazione in ciascun mese, essendo il periodo lavorativo molto breve.

Può accadere, a seconda del mese in questione, che i dipendenti, pur effettuando un periodo di assenza compreso tra gli 8 e i 12 giorni lavorativi, abbiano "di fatto" raggiunto il minimo di prestazione alternata, necessario per avere diritto all'indennità in oggetto (5+5).

Dovendo far riferimento ai 17 giorni forfetari previsti dall'accordo, nel calcolo per differenza si ottiene come risultato un numero di giorni lavorativi inferiore al minimo previsto di 10gg (ad esempio $17 - 8 \text{ di assenza} = 9\text{gg}$).

In questi casi vanno indennizzati i giorni ottenuti per differenza (nell'esempio sopracitato 9), qualora il dipendente abbia già lavorato un numero di giorni conformi ai presupposti previsti dall'accordo (orario di servizio della struttura di almeno 10 ore ed un minimo di prestazione alternata 5+5).

Si ricorda che l'indennità turno in base al relativo accordo viene erogata per 10 mesi e precisamente dal 21 agosto al 20 giugno.

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA

Il personale insegnante effettua le tipologie di part time di seguito indicate:

PART TIME AL **50%** = **14** h doc/sett + **60** h M.O. annuale

PART TIME AL **75%** = **21** h doc/sett + **90** h M.O. annuale

PART TIME **CICLICO** = prestazione lavorativa a tempo pieno per alcuni mesi nell'anno solare

EDUCATORI ASILI NIDO

Il personale educatore effettua le tipologie di part time di seguito indicate:

PART TIME AL **50%** (18h /36) = **15** h doc/sett + **80** h M.O. annuale

PART TIME AL **66,6%** (24h /36) = **20** h doc/sett + **107** h M.O. annuale

PART TIME ALL' **83,3 %** (30h /36) = **25** h doc/sett + **133** h M.O. annuale

PART TIME **CICLICO** = prestazione lavorativa a tempo pieno per alcuni mesi nell'anno solare

Articolazione part time :

- **orizzontale** - prestazione lavorativa su 5 gg settimanali

In questo caso, per aver diritto all'indennità turno occorre un minimo di prestazione alternata (5+5) ossia 10 gg.

- **verticale** - prestazione lavorativa soltanto su alcuni giorni della settimana (3gg o 4gg)

Per aver diritto all'indennità turno nel caso in cui il dipendente lavori 3 gg settimanali occorre un minimo di prestazione alternata (3+3) = 6 gg. Nel caso in cui i giorni lavorativi siano 4 alla settimana occorre un minimo di prestazione alternata (4+4) = 8 gg

I giorni forfetari proporzionali a 17 gg per il part time verticale su 3 giorni sono **10**.

I giorni forfetari proporzionali a 17 gg per il part time verticale su 4 giorni sono **13,5**.

In presenza di part time ciclico l'indennità turno viene erogata soltanto nei mesi lavorativi.

In base alle tipologie di part time sopra citate, sono stati predisposti dei prospetti allegati, sia per il personale insegnante Scuola Infanzia, sia per gli educatori Asili nido, al fine di determinare in modo semplice le ore per le quali bisogna richiedere il pagamento dell'indennità in oggetto.

EDUCATORI ASILO NIDO

TRASFORMAZIONE GG/ORE

N° GIORNI	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE				
		ARTICOLAZIONE ORIZZONTALE			ARTICOLAZIONE VERTICALE	
		50% (18/36)	66,6% (24/36)	83,3% (30/36)	50% 3gg	66,6% 4gg
	n° ore	n° ore	n° ore	n° ore	n° ore	n° ore
1	6	3	4	5	5	5
2	12	6	8	10	10	10
3	18	9	12	15	15	15
4	24	12	16	20	20	20
5	30	15	20	25	25	25
6	36	18	24	30	30	30
7	42	21	28	35	35	35
8	48	24	32	40	40	40
9	54	27	36	45	45	45
10	60	30	40	50	50	50
11	66	33	44	55		55
12	72	36	48	60		60
13	78	39	52	65		65
14	84	42	56	70		68
15	90	45	60	75		
16	96	48	64	80		
17	102	51	68	85		

Oggetto: Indennità di turno educatori nidi ed insegnanti scuole d'infanzia

A parziale rettifica dell'accordo del 4/6/2003, considerato il nuovo periodo di riferimento per l'indennità di turno/ore straordinarie (dal 1° al 31 di ogni mese) si comunica quanto segue:

- **Educatori Nidi d'Infanzia**
Per il calcolo dell'indennità di turno del mese di Settembre, dal forfait mensile (17 giorni) occorre detrarre il numero dei giorni con apertura della struttura inferiore alle 10 ore (per il corrente anno n. 6 gg.)
- **Insegnanti ed Educatori:**
Relativamente al periodo dal 1° al 31 Dicembre (vacanze di Natale) si dovrà fare riferimento agli effettivi giorni prestati in turnazione, come precedentemente comunicato con il relativo accordo.

INDENNITA' DISAGIO

ACCORDO INTEGRATIVO PER L'AREA DEI SERVIZI EDUCATIVI

-Siglato in data 23 maggio 2000-

- 1.2. Omissis....**agli insegnanti dei CESM è attribuita un'indennità di £. 1.200.000 annuali;
- 1.3.** Le somme (omissis) art. 14 dell'integrativo aziendale per gli insegnanti addetti all'handicap, sono assegnate ai direttori di circolo in proporzione al numero di bambini handicappati certificati presenti (£. 2 milioni per bambino). I direttori, con propria valutazione, destineranno le somme in dotazione alle insegnanti di scuola materna effettivamente coinvolte nella gestione dei bambini handicappati (in misura non inferiore a £. 500.000 e non superiore a £. 1.200.000 pro capite annuali);
- 1.4.** Lo stanziamento previsto dall'art. 14 (operatori/esecutori addetti all'handicap) viene assegnato ai direttori di circolo (£.500.000 per ogni bambino handicappato) che lo destineranno, con propria valutazione agli operatori delle scuole materne effettivamente impegnati nell'appoggio (in misura non inferiore a £.400.000 e non superiore a £.800.000 pro capite);
- 1.5.** Un ulteriore stanziamento di 2 milioni per ogni bambino handicappato *certificato* viene assegnato ai direttori di circolo che lo destineranno, con le modalità di cui al punto 1.3, alle educatrici degli asili nido;
- 1.6.** I Direttori di Circolo individueranno all'inizio dell'anno scolastico il personale tra cui potenzialmente suddividere l' indennità prevista dall' art.14 dell'integrativo aziendale. Eventuali modifiche riguardanti la sostituzione del personale assegnato saranno comunicate tempestivamente al personale interessato. Al termine dell'anno scolastico i Direttori di Circolo trasmetteranno ai Servizi Centrali i nominativi del personale che ha effettivamente operato sui bambini portatori di handicap e le relative quote di assegnazione dell'indennità.

CIRCOLARE APPLICATIVA

SERVIZI EDUCATIVI MAGGIO DI OGNI ANNO SOLARE

Indennità disagio personale insegnante Scuola dell' Infanzia, educatore, operatore/esecutore addetto all'handicap Art.14 C.C.I.A. Anno scolastico 2001/2002.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto dell'Accordo Integrativo per l'Area dei Servizi Educativi, siglato in data 23/05/2000, le Signorie Loro in indirizzo sono invitate a comunicare entro fine giugno ai relativi uffici del Settore Personale (Gestione insegnanti, educatori ed operatori) i nominativi dei dipendenti in ruolo, assegnati al circolo didattico effettivamente coinvolti nella gestione dei bambini con handicap certificato, le relative quote d'assegnazione dell'indennità pro capite e i giorni d'assenza effettuati dai dipendenti (tramite il modulo 25), suddivisi per singolo profilo professionale. Si precisa che per casi certificati s'intendono quei bambini con diagnosi funzionale ai quali sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno.

Tenuto conto che l'accordo sopra citato stabilisce che l'indennità deve essere erogata facendo riferimento all'anno scolastico, vanno comunicati i nominativi del personale che ha avuto la gestione degli handicap da inizio Settembre fino al termine dell'anno scolastico.

All'uopo vengono di seguito indicate le quote, da assegnare ai Responsabili di Nucleo Pedagogico per ogni bambino con handicap certificato e per singolo profilo professionale:

Insegnanti in servizio presso le Scuole dell'Infanzia:

€.1033,00 per ogni bambino con handicap certificato da assegnare, su valutazione del R.N.P., al personale Insegnante direttamente coinvolto nella gestione dei bambini con handicap, in misura non inferiore a €.258,00 e non superiore a €.620,00 pro capite.

Insegnanti in servizio presso i Cesm:

€.620,00 pro capite.

Educatori Asilo Nido:

€.1033,00 per ogni bambino con handicap certificato da assegnare, su valutazione del R.N.P., al personale Educatore direttamente coinvolto nella gestione dei bambini con handicap, in misura non inferiore a €.258,00 e non superiore a €.620,00 pro capite.

Operatori/Esecutori Scuola dell'Infanzia e Cesm:

€.258,00 per ogni bambino certificato, da assegnare al personale operatore direttamente coinvolto nella gestione dei bambini con handicap, in misura non inferiore a €.207,00 e non superiore a €.413,00.

Considerato che l'indennità di disagio è erogata facendo riferimento ai giorni effettivamente lavorati, ogni assenza a qualsiasi titolo (malattia, aspettativa, lutto, recupero festività, ferie) non darà diritto all'indennità in oggetto.

Nei calcolare i giorni d'assenza si fa presente che le SS.LL. non dovranno considerare le giornate non lavorative e i giorni festivi compresi nei periodi d'assenza.

Si comunica inoltre che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale percepirà l'indennità in base alla tipologia di part-time effettuato, oltre che alla relativa valutazione da parte del R.N.P.

L'abbattimento delle quote relativo alle assenze sarà calcolato dagli Uffici Centrali.

Si precisa che le quote assegnate dovranno essere arrotondate all'unità di Euro (cioè con centesimi /00).

Esempio:

Circolo didattico n° x : bambini con handicap certificato scuola materna n° 2; asilo nido n° 1.

Stanziamiento spettante al RNP relativamente al personale insegnante €.2066,00

(€.1033,00 X 2) da assegnare su valutazione del RNP alle insegnanti con le modalità sopra citate.

Stanziamiento spettante ai RNP relativamente al personale operatore/esecutore €.516,00 (€.258,00 X 2) da assegnare al personale operatore con le modalità sopra citate.

Stanziamiento spettante al RNP relativamente al personale educatore €.1033,00 (€.1033,00 X 1) da assegnare su valutazione del RNP agli educatori con le modalità sopra citate.

Le SS.LL. sono invitate inoltre ad individuare i nominativi del personale avente diritto all'indennità disagio ogni inizio d'anno scolastico. Tali nominativi saranno richiesti da questo Settore al termine dello stesso.

Si comunica che per eventuali chiarimenti i relativi uffici del Settore scrivente saranno a disposizione delle SS.LL.

INDENNITÀ SERVIZIO ESTIVO**CIRCOLARE APPLICATIVA INDENNITÀ ESTIVA – SERVIZI EDUCATIVI**

- SERVIZI EDUCATIVI A GIUGNO DI OGNI ANNO SOLARE –

“Bimbi Estate” . Incentivi economici per il personale Insegnante Scuola dell’Infanzia ed Educatori Asili Nido

In applicazione all’accordo stipulato per l’estate in data 14/05/02, le SS.LL. sono invitate a comunicare per ogni singolo Centro Estivo tramite il modulo n°26 i nominativi del personale in oggetto ed i relativi giorni effettivamente lavorati nei quattro turni di Servizio Estivo previsto e nell’ultima settimana di giugno ,o per gli Educatori Asili Nido la settimana sostitutiva, al fine di attribuire gli incentivi sopracitati.

Considerato che nei mesi estivi il personale percepirà € 55,00 per ogni giorno di effettiva presenza e a fine giugno € 30,00 per ogni giorno lavorato, si rende necessaria la compilazione del modulo 26 avendo cura di specificare in colonne separate il numero dei giorni di giugno dai restanti giorni della Scuola Estiva.

Il suddetto modulo dovrà essere consegnato all’ufficio di competenza, per il primo e secondo turno, al termine di ogni singolo periodo, oppure, nell’eventualità che l’economa sia presente in entrambi i turni, entro fine luglio.

Per quanto riguarda il terzo ed il quarto turno(Agosto) ogni singola economa/o dovrà presentare alla fine del proprio turno di servizio la richiesta di incentivo per il personale Educatore ed Insegnante effettivamente presente nel Centro Estivo.

Infine si sottolinea l’esigenza che la richiesta di pagamento dell’indennità in oggetto e la compilazione del relativo modulo venga effettuata dalla economa/o del Centro Estivo e non dalla economa/o della scuola di provenienza dei dipendenti (qualora il servizio estivo venga effettuato in altra sede). Per il personale che non svolgerà attività estiva, dovrà essere richiesta l’indennità, se effettivamente presente, soltanto per il periodo di fine giugno, compilando la relativa colonna dell’apposito modulo.

Si invita pertanto a prestare la massima attenzione nella compilazione dei suddetti prospetti al fine di non omettere i nominativi degli aventi diritto e viceversa evitare l’inserimento di quelli che non hanno svolto tale servizio.

INDENNITA' DI RISCHIO

Art.37 Accordo Code contrattuali 19.7.2000

1.Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

2.Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L. 40.000 rideterminata in € 30 dall'art.41 del CCNL del 22.1.2004.

3.A tal proposito si precisa che le mansioni per cui compete tale indennità, sono previste nell'allegato B del D.P.R. 347/83, nonché per la guida degli automezzi dell'Amministrazione.

INDICAZIONI APPLICATIVE

a) L'indennità di rischio ha cadenza semestrale, e pertanto i periodi da considerare al fine di procedere alla liquidazione di tale indennità sono:

1 Gennaio / 30 Giugno e

1 Luglio / 31 Dicembre

b) Il numero massimo di giorni da considerare mensilmente è di 20

c) La richiesta di liquidazione di tale indennità dovrà avvenire tramite apposito modulo (vedere fac-simile) riportante il:

1 Cognome e nome del dipendente

2 N. caratteristico e data di nascita

3 Profilo professionale

4 Numero delle giornate di esposizione al rischio

ALLEGATO B**PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITÀ PERSONALE.**

- a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
- b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
- c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.
- d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.
- e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.
- f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari. La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 26, punto g), del D.P.R. 347/83 punto 10.2 Accordo Regioni e le attività comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopraesposti, è determinata con provvedimento degli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale addetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito, anche temporaneamente, alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

OGGETTO: Monte ore personale docente.

Le assenze ai Collegi docenti e a tutte le riunioni programmate dal Responsabile Pedagogico in monte ore sono da giustificare come tutte le altre assenze dal servizio (permessi autorizzati preventivamente dal Responsabile o altri giustificativi).

OGGETTO: Monte Ore Educatori Nidi d'Infanzia

A parziale rettifica della circolare n. 673/044 del 10 Gennaio 2008, visto il relativo accordo tra OO.SS. e Amministrazione Comunale si comunica che, al fine di uniformare la gestione degli Educatori a quella delle Insegnanti Scuole dell'Infanzia, il Monte Ore del personale Educatore a tempo pieno è di 120 ore annue (Settembre/Giugno) a decorrere dal 1/9/2007.

Ne consegue che non incidono sul Monte Ore annuale i periodi di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico, come già avviene per i giorni di ferie ed RF.

Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. 673/044 del 10 Gennaio 2008.

Educatori Nidi d'Infanzia
Docenza e Monte Ore

TEMPO PIENO:

30 ore settimanali di docenza + 120 di MO

PART TIME

15 ore settimanali di docenza + 60 ore di MO annuo* (part time 50%= 18 ore)

20 ore settimanali di docenza + 80 ore di MO annuo (part time 66,66%=24 ore)

25 ore settimanali di docenza + 100 ore di MO annuo (part time 83,33%= 30 ore)

Le assenze dal servizio e i permessi fruiti a giornata intera comportano, per ogni giorno di assenza, la seguente decurtazione:

30 minuti = personale a tempo pieno

15 minuti = part time 50%= 18 ore

20 minuti = part time 66,66%=24 ore

25 minuti = part time 83,33%= 30 ore

Le assenze per ferie o RF ed i periodi a disposizione non modificano il M.O. complessivo.

* anno scolastico Settembre/Giugno

IMPORTANTE

LA GESTIONE DEL MONTE ORE PER IL PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA E'
CAMBIATA IN SEGUITO ALL'ACCORDO DEL 05/07/06. (Vedi accordo)

Per detto profilo professionale si invita pertanto a far riferimento alla circolare 1410 del
23/01/07

MONTE ORE

- circolari applicative-

SERVIZI EDUCATIVI PROT. N° 673/044 del 10 gennaio 2008

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SETTORE NIDI E SCUOLE d'INFANZIA
Ufficio Educatori Nidi d'Infanzia tel. 27455

LORO SEDI

OGGETTO: Monte Ore Educatori Nidi d'Infanzia

**In relazione all'accordo tra OO.SS. e Amministrazione Comunale si comunica
che a decorrere dal 1 Settembre 2007 il Monte Ore del personale Educatore a tempo
pieno è di 12 ore al mese per 10 mesi.**

Personale a tempo parziale

Monte ore settimanale da effettuare:

- h. 2,30 = part time 30 ore
- h. 2,00 = part time 24 ore
- h. 1,30 = part time 18 ore

Le assenze dal servizio e i permessi fruiti a giornata intera comportano, per ogni giorno di assenza, la seguente decurtazione:

- 30 minuti = personale a tempo pieno
- 25 minuti = part time 30 ore
- 20 minuti = part time 24 ore
- 15 minuti = part time 18 ore

Le assenze per ferie o RF non modificano il M.O. complessivo.

Oggetto: Insegnanti Scuola Infanzia - Docenza e Monte Ore

In base all'accordo tra Amministrazione Comunale e OO.SS. in data 05/07/06 l'orario del personale in oggetto è stabilito come segue:

26 ore settimanali di docenza + 80 ore annuali di M.O. (tempo pieno)

13 ore settimanali di docenza + 40 ore annuali di M.O. (p.time 50%)

19,30 ore settimanali di docenza + 60 ore annuali di M.O. (p.time 75%)

- Il monte ore è gestito dagli RNP tenendo conto di quanto scritto sul Regolamento delle Scuole dell'Infanzia.

- E' opportuno che gli RNP per la programmazione dell'utilizzo annuale del monte ore convochino il collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico.

- Si fa presente che l'assenza dal servizio comporta la seguente decurtazione del monte ore:

20 minuti per ogni giorno di assenza per insegnanti a tempo pieno

10 minuti per ogni giorno di assenza per insegnanti a p.time 50%

15 minuti per ogni giorno di assenza per insegnanti a p.time 75%

- Soltanto l'assenza per Ferie e RF non modifica il monte ore complessivo.

SERVIZI EDUCATIVI PROT. N° 2965/GEN.'04

Insegnanti Scuola Infanzia ed Educatori in servizio negli Asili Nido e nei Laboratori d'Infanzia.

Considerato le Circolari ad oggi emanate in merito all' oggetto;

Ritenuto confermare la gestione in vigore;

Dato atto che la presente revoca le precedenti Circolari di pari oggetto;

si comunica che:

Il Monte Ore da effettuarsi per le attività integrative è di :

120 ore annue	Insegnanti Scuola Infanzia
16 h al mese per 10 mesi	Educatori Asili Nido

Il Monte Ore è gestito dai R.N.P. tenendo conto di quanto previsto nei Regolamenti dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia.

E' opportuno per la programmazione dell'utilizzo del Monte Ore che ogni R.N.P. convochi il Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Si fa presente inoltre che tutti i permessi fruiti a giornata intera, ovvero le assenze dal servizio, comporteranno le seguenti decurtazioni dal Monte Ore:

30' minuti per ogni giorno di assenza	Insegnanti Scuola Infanzia
45' minuti per ogni giorno di assenza	Educatori Asili Nido

L'assenza per ferie e recupero festività non modifica il Monte Ore complessivo.

L' assenza per sciopero a giornata intera comporta la decurtazione dal Monte Ore di **30'** minuti per gli **Insegnanti** Scuola Infanzia e di **45'** per gli **Educatori** Asili Nido.

Il Monte Ore per l' anno scolastico in corso del personale **Educatore** in servizio negli Asili Nido e nei Laboratori d'Infanzia comunali è di **13 ore** nel mese di Dicembre/03 e di **14,30 ore** nei mesi di gennaio ed aprile/04.

Per gli **Insegnanti di Attività Integrativa** in servizio presso le Scuole d'Infanzia continua a farsi riferimento alla Circolare n° D07/25389 del 05 settembre 2002, tenendo presente che anche l'assenza per sciopero a giornata intera e per permesso comporta la decurtazione di 45' minuti dal Monte ore.

M. Ore Personale Educatore Nidi d'Infanzia.

Ad integrazione della Circolare n° 2965 del gennaio '04 si comunica che il Monte Ore del personale in oggetto, relativo ai mesi in cui si verifica la sospensione delle attività educative e didattiche, prevista da calendario scolastico (Natale, Pasqua) rimane decurtato in base al numero dei **giorni lavorativi di sospensione** compresi nel medesimo, in ragione di 45 minuti al giorno.

Ad esempio:

gg lavorativi di sospensione in dicembre = $4 \times 45 \text{ m}' = 180 \text{ m}' = 3 \text{ h}$

gg lavorativi di sospensione in gennaio = $4 \times 45 \text{ m}' = 180 \text{ m}' = 3 \text{ h}$

gg lavorativi di sospensione in aprile = $3 \times 45 \text{ m}' = 135 \text{ m}' = 2 \text{ h}$

Pertanto il Monte Ore mensile di 16 h va decurtato nel modo seguente:

nel mese di dicembre = $16 \text{ h} - 3 \text{ h} = 13 \text{ h}$ Monte Ore da effettuare

nel mese di gennaio = $16 \text{ h} - 3 \text{ h} = 13 \text{ h}$ Monte Ore da effettuare

nel mese di aprile = $16 \text{ h} - 2 \text{ h} = 14 \text{ h}$ Monte Ore da effettuare

La suddetta modalità di conteggio deve essere applicata ogni anno scolastico, tenendo sempre conto dei gg lavorativi compresi nel calendario relativo.

Si ricorda infine che l'assenza per ferie e recupero festività non modifica il Monte Ore mensile.

SERVIZI EDUCATIVI PROT. N° 4199/FEB.'04

Educatori in servizio negli Asili Nido e nei Laboratori d'Infanzia.

Monte ore mese di aprile 2004.

A parziale rettifica della Circolare n° 2965 del 29 gennaio 2004, si comunica che il Monte ore per il mese in oggetto è di ore 14,00 anziché di ore 14,30, mentre rimangono invariate le ore per Dicembre/03 e Gennaio/04.

SERVIZI EDUCATIVI PROT. N° 25389/SETT.'02

Personale Insegnante attività integrative in servizio presso i CESM e le Sc. d'Infanzia.

Preso atto che:

il Monte Ore per le attività integrative, da effettuarsi a partire dall'anno scolastico 2002/03, è di **16 ore** al mese per dieci mesi;

il Monte Ore è gestito dai Responsabili di Nucleo Pedagogico nell'ambito della programmazione scolastica annuale;

è opportuno che ogni R.N.P., convocando il Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione dell'utilizzo annuale del Monte Ore, tenga conto della specificità del monte ore dei docenti in oggetto.

Si comunica che ogni giorno di assenza dal servizio (malattia, aspettativa, maternità, congedo matrimoniale) comporterà la decurtazione di **45 minuti** dal Monte Ore annuale, mentre l'assenza per ferie e recupero festività non modifica il monte ore complessivo.

⚠ In merito al Monte Ore del personale part-time, fare riferimento all'apposito capitolo "Rapporto di lavoro a tempo parziale".

ACCORDO DEL 5 LUGLIO 2006 CON OO.SS. E RSU

VERBALE DI ACCORDO del 5 luglio 2006

SCUOLA INFANZIA INSEGNANTI ORARIO MONTE ORE , INDENNITA', SOSTITUZIONE, PROGRESSIONE

La delegazione di parte pubblica composta da:

Direttore Generale

Direttore Servizio Centrale Risorse Umane

Direttore Servizi Educativi

E la delegazione sindacale composta da:

CGIL F.P.

CISL F.P.S.

UIL F:P:L.

C.S.A.

R.S.U.

Ing. Cesare VACIAGO

Dott. Fausto SORBA

Dott. Roberto SBRANA

TAVOLO TECNICO SCUOLA

VERBALE DI ACCORDO

L'Amministrazione Comunale ritiene che la questione relativa allo status giuridico del personale della scuola paritaria comunale debba essere affrontata a livello nazionale ovvero in sede di contrattazione per il rinnovo del CCNL riferito al quadriennio normativo 2006-2009. In quella sede potrà essere rivisto il reinquadramento nella categoria superiore del personale insegnante delle scuole attualmente gestite dagli Enti Locali equiparandone il trattamento con il personale della scuola di stato. Il Comune di Torino si impegna a sostenere tale proposta attraverso gli appositi organi istituzionali.

Al momento, comunque, stante l'attuale quadro normativo e contrattuale di riferimento si ritiene di perseguire l'obiettivo di un riconoscimento della professionalità degli insegnanti con:

- a) un percorso di progressioni orizzontali da realizzarsi per tutto il personale insegnante che svolge attività didattica, avviato dal 1° maggio 2006 e che si concluderà l'1 gennaio 2008 con inquadramento in C5 del personale che al 31 maggio 2006 è in C3 con le seguenti decorrenze: 1° maggio 2006, 1° maggio 2007 e 1° gennaio 2008. La progressione prevista per il 1 maggio 2006 sarà limitata a coloro che non abbiano già effettuato la progressione prevista per la stessa data dal vigente CIA.
- b) la riduzione dell'orario di lavoro da 28 a 26 per il personale insegnante della scuola d'infanzia attualmente inserito nelle attività didattiche e che svolge attività continuativa nelle sezioni e nelle classi, con conservazione dell'indennità di tempo potenziato pari ad euro 1.032,91, da realizzarsi, dal 1 settembre 2006.
- c) un'indennità ex art. 36 del CCNL/2004 di:
 - ✓ 1200,00 euro, dal 1° settembre 2006 e fino all'effettivo reinquadramento nella categoria superiore, per tutto il personale insegnante che svolge attività didattica con più di 20 anni e fino a 29 anni e 11 mesi di servizio nel profilo e in posizione economica C5;
 - ✓ ulteriori 1000,00 euro, dal 1° settembre 2006 e fino all'effettivo reinquadramento nella categoria superiore, per tutto il personale insegnante che svolge attività didattica con 30 anni di servizio nel profilo e in posizione economica C5;

Dette indennità saranno erogate dal 1 settembre di ogni anno agli insegnanti che nel frattempo abbiano maturato i requisiti richiesti.

In relazione alla salvaguardia dei livelli di qualità espressi dal sistema torinese l'offerta educativa dovrà comunque essere articolata sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ orario nei confronti dell'utenza compreso fra le 7,30 e le 17,30;
- ✓ garanzia dell'erogazione del servizio extra di pre-scuola (7,30/8,30) e post scuola (16,30-17,30) attraverso specifica adozione di articolazione orarie adottate dal collegio docente;
- ✓ adozione, qualora ritenuto funzionale per gli scopi di cui sopra, dell'istituto dell'orario plurisettimanale flessibile;
- ✓ articolazione dell'orario di docenza funzionale a garantire il massimo di ore di compresenza in relazione all'attività didattica, così come prevista nell'ambito dei P.O.F. adottati dalle singole scuole;
- ✓ concertazione annuale del calendario scolastico con la Divisione Servizi Educativi;
- ✓ attivazione delle sostituzioni a causa di assenze per malattia superiori a 5 giorni;
- ✓ indennità di turno erogata in relazione ai giorni effettivamente lavorati, con un minimo di 8 giorni mensili;
- ✓ Riduzione del monte ore per il personale insegnante delle scuole d'infanzia e per le insegnanti di scuola dell'obbligo e attività integrative ad 80 ore;
- ✓ Orario insegnanti media superiore 18 ore;
- ✓ Orario insegnanti Attività Integrative e di Sostegno all'handicap 22+2;

Le parti firmatarie concordano di incontrarsi nel primo trimestre 2007 per riprendere il processo di adeguamento economico al trattamento previsto dal contratto del personale docente statale e contestualmente procedere ad un'analisi sul servizio extra di pre e post scuola.

Torino, 5 luglio 2006

Firme in originale

ACCORDO DEL 14/05/2002

CALENDARIO, ORARIOSETT., M.ORE, FERIE E R.F., INDENNITÀ, SERVIZIO ESTIVO

Per l'applicazione del CCNL del 14.9.2000 ai Servizi educativi

1.Docenti Nelle Scuole Materne E Nei Laboratori (Art. 30)

1.1 Calendario

1.1.1. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua.

1.1.2. Nell'ultima settimana di giugno gli insegnanti percepiranno un'indennità di 30 € per ogni giorno di presenza.

1.2. Orario settimanale

1.2.1. Dall'anno scolastico 2002-2003 l'attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambino) si articolerà su 28 ore settimanali.

1.2.2. L'amministrazione e le OO.SS. firmatarie (alla luce delle diverse realtà organizzative delle scuole e delle innovazioni derivanti dall'introduzione di nuove normative nazionali) procederanno ad uno studio congiunto, mirato a valutare (con i migliori supporti pedagogici disponibili) la fattibilità di un progetto di ulteriore riduzione dell'orario dall'anno scolastico 2003 - 2004, garantendo le condizioni previste dai commi a e b del punto 4 dell'art.30 del CCNL 14.9.2000, sulla base di due possibili modelli di orario:

28 ore con la vigente indennità di tempo potenziato, 25 ore senza l'indennità di tempo potenziato (senza escludere altre possibili ipotesi). Lo studio sarà concluso entro il 31.10. Successivamente verrà svolto, a cura delle parti, un sondaggio fra tutte le insegnanti sulle rispettive opzioni in diversi assetti organizzativi, da concludersi entro il 31.12. I risultati dello studio saranno alla base della concertazione fra le parti che dovrà concludersi entro il 28.2.2003. Alcuni risultati di tale concertazione potranno essere anticipati, se tecnicamente percorribili, anche nell'anno scolastico 2002 - 2003.

1.2.3. L'orario di docenza delle scuole si articola su cinque giorni settimanali.

1.2.4. I laboratori possono prevedere l'apertura al sabato sulla base di una programmazione concertata con il collegio docenti.

1.2.5. I laboratori possono prevedere l'apertura nei giorni festivi sulla base di una programmazione concertata con le rappresentanze sindacali.

1.2.6. L'organizzazione dei turni di lavoro viene predisposta dalle RNP sulla base del regolamento delle scuole d'infanzia.

1.3. Monte ore

1.3.1. Il monte ore per le attività integrative, da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, è di 120 ore annuali.

1.3.2. Il monte ore complessivo è gestito dai Responsabili di Nucleo Pedagogico nell'ambito della programmazione scolastica annuale, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento delle scuole d'infanzia, e comprende: attività di programmazione didattica- di documentazione, di valutazione, di gestione sociale; partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale promosse dal Circolo Didattico o dalla direzione didattica della Divisione Servizi Educativi; partecipazione ad attività culturali promosse dalla Città o da altri Enti Pubblici o Privati, purché precedentemente autorizzata dal R.N.P.

1.4. Ferie e recupero festività

1.4.1. Le ferie dovranno essere fruiti nei mesi di luglio e agosto.

1.4.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

1.5. Indennità

1.5.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto I, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95.

1.5.2. L'indennità prevista dal punto 2 dell'art.37 del CCNL del 6.7.1995 verrà corrisposta con le modalità previste al punto 1.2.2.

2. Insegnanti Scuola Materna Nella Consulenza Educativa Familiare E Nei Punti Famiglia

2.1. Orario settimanale

2.1.1. Dall'anno scolastico 2002 - 2003 l'orario si articolerà su 31 ore settimanali.

2.1.2. L'orario settimanale comprende sia le attività con l'utenza sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione ed all'aggiornamento.

2.2. Ferie e recuperi festività

2.2.1. Le ferie dovranno essere fruiti nei mesi di luglio e agosto.

2.2.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

2.3. Indennità

2.3.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

2.3.2. L'indennità prevista dal punto 2 dell'art.37 del CCNL del 6.7.1995 verrà corrisposta con le modalità previste al punto 1 del presente accordo.

3. Personale Educativo Nei Nidi D'infanzia E Nei Laboratori (Art.31)

3.1. Orario settimanale

3.1.1. La prestazione di lavoro destinata al rapporto diretto educatore-bambini è di 30 ore settimanali.

3.1.2. Nei nidi l'orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura per cinque giorni alla settimana.

3.1.3. I laboratori possono prevedere l'apertura al sabato sulla base di una programmazione concertata con il collegio docenti.

3.1.4. I laboratori possono prevedere l'apertura nei giorni festivi sulla base di una programmazione concertata con le rappresentanze sindacali.

3.2. Monte ore

3.2.1. Il monte ore complessivo per le attività integrative è di 16 ore al mese per dieci mesi.

3.2.2. Il monte ore è gestito dai Responsabili di Nucleo Pedagogico, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento dei nidi d'infanzia, e comprende: attività di programmazione didattica, di documentazione, di valutazione, di gestione sociale partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale promosse dal Circolo Didattico o dalla direzione didattica della Divisione Servizi Educativi; partecipazione ad attività culturali promosse dalla Città o da altri Enti Pubblici o Privati, purché precedentemente autorizzata dal RNP.

3.3. Calendario

3.3.1. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua.

3.3.2. I nidi accolgono l'utenza dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio. Alcuni nidi rimarranno aperti nel mese di agosto sulla base delle richieste dell'utenza.

3.3.3. A partire dall'ultima settimana di giugno gli educatori saranno impegnati, turnando fra loro, per almeno tre settimane. Una settimana sarà retribuita con un'indennità di 30 € e due settimane con un'indennità di 55 € per ogni giorno di effettiva presenza.

3.4. Ferie e recuperi festività

3.4.1. Le ferie dovranno essere fruiti a partire dalla terza settimana di giugno fino al termine della seconda settimana di settembre.

3.4.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

4. Personale Educativo Asili Nido Nei Punti Famiglia

4.1. Orario

4.1.1. L'orario di lavoro è di 34 ore settimanali e comprende sia le attività con l'utenza sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione ed all'aggiornamento.

4.1.2. L'orario nel periodo estivo di cui al punto 4.2.2 è di 30 ore settimanali.

4.2. Calendario

4.2.1. Nei mesi di luglio e agosto gli educatori saranno impegnati per due settimane nelle attività estive programmate per i bambini.

4.2.2. Per il servizio estivo sarà erogata un'indennità di 55 € per ogni giorno di effettiva presenza.

4.3. Ferie e recuperi festività

4.3.1. Le ferie dovranno essere programmate nei mesi di luglio e agosto.

4.3.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

4.4. Indennità

4.4.1. Agli educatori spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera c, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

5. Docenti Addetti Al Sostegno Ed Insegnanti Attività Integrative Nelle Scuole Statali (Art.32 Bis)

5.1. Orario settimanale e monte ore

5.1.1. L'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di 24 ore settimanali.

5.1.2. Il monte ore per le attività integrative è di 16 ore mensili per dieci mesi.

5.2. Calendario

5.2.1. L'attività didattica si svolge secondo il calendario scolastico stabilito dal POF di ogni scuola.

5.3. Ferie e recuperi festività

5.3.1. Le ferie devono essere fruiti nei mesi di luglio e agosto.

5.3.2. Il Dirigente scolastico può autorizzare la fruizione dei recuperi festività nel corso dell'anno garantendo la continuità del servizio, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

5.4. Indennità

5.4.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto, 1 lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

6. Insegnanti Attività Integrative Nei Centri Di Cultura Per L'infanzia È Nei Progetti Educativi

6.1. Orario settimanale

6.1.1. L'orario di lavoro è di 28 ore settimanali e comprende sia le attività con i bambini, con gli insegnanti o con l'utenza libera sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione, alla gestione sociale ed all'aggiornamento.

6.1.2. L'attività può prevedere l'apertura al sabato sulla base di una programmazione concertata con il collegio docenti.

6.1.3. L'attività può prevedere l'apertura nei giorni festivi sulla base di una programmazione concertata con le rappresentanze sindacali.

6.2. Calendario

6.2.1. I centri e i progetti educativi iniziano l'attività per le scuole nella prima settimana di ottobre e la concludono al termine dell'anno scolastico.

6.2.2. I centri: ambiente, arte, comunicazione, gioco, identità e cultura, Torino da scoprire dal termine dell'anno scolastico fino a fine luglio offrono attività di laboratorio ai frequentanti estate ragazzi e all'utenza libera. Nel mese di settembre si svolgono attività di programmazione, verifica, documentazione, incontri con gli insegnanti e formazione.

6.2.3. Il progetto luoghi della cultura, il centro pedagogico multimediale e il progetto per il bilinguismo nel periodo dalla fine dell'anno scolastico a fine luglio e nel mese di settembre svolgono attività di programmazione, riordino della documentazione ed aggiornamento.

6.3. Ferie e recuperi festività

6.3.1. Le ferie dovranno essere fruiti nei mesi di luglio e agosto.

6.3.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

6.4. Indennità

6.4.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto, 1 lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

7. Insegnanti Attività Integrative Addetti Alla Seconda Lingua Nelle Scuole Materne

7.1. Orario settimanale e monte ore

7.1.1. L'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di 24 ore settimanali.

7.1.2. Il monte ore per le attività integrative è di 16 ore mensili per dieci mesi.

7.2. Calendario, attività estive, recupero festività.

7.2.1. Il calendario scolastico e le attività estive sono quelli previsti per la scuola materna di inserimento.

7.2.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

7.3. Indennità

7.3.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

8. Insegnanti Nei Centri Educativi Speciali Municipali

8.1. Orario settimanale

8.1.1. L'attività didattica degli insegnanti è di 24 ore settimanali.

8.1.2. L'attività didattica degli insegnanti scuola materna segue la stessa articolazione prevista per i docenti di scuola materna al punto 1.

8.1.3. L'organizzazione dei turni di lavoro viene predisposta dalla RNP, in relazione ai progetti approvati, sulla base del regolamento delle scuole d'infanzia.

8.2. Monte ore

8.2.1. Il monte ore per le attività di programmazione, valutazione, gestione sociale e aggiornamento è di 16 ore mensili per gli insegnanti e di 120 ore annuali per gli insegnanti di scuola materna.

8.3. Calendario

8.3.1. Le attività ordinarie iniziano la seconda settimana di settembre e terminano con la chiusura dell'anno scolastico con l'interruzione nella vacanze di Natale, Pasqua e negli altri giorni festivi infrasettimanali. Successivamente i centri accolgono i ragazzi iscritti durante l'anno e non frequentanti "cogli l'estate".

8.3.2. Nell'ultima settimana di giugno gli insegnanti percepiranno un'indennità di 30 € per ogni giorno di presenza.

8.4. Indennità

8.4.1. Al personale docente spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

8.4.2. Per gli insegnanti scuola materna l'indennità prevista al punto 2, art.37 del CCNL del 6.7.95 verrà corrisposta con le modalità previste al punto 1 del presente accordo.

9. Finanziamento

9.1. Gli oneri del presente accordo per il servizio estivo e l'ultima settimana di giugno sono imputati all'art. 16 del CCNL dell' 1.4.99 e s.m.

10. Norma di rinvio

10.1. Per tutto quanto non è diversamente specificato nel presente accordo vale quanto previsto dai CCNL di categoria.

Servizio estivo

Le parti affermano la comune convinzione che le attività estive organizzate dai Servizi educativi, cui gli insegnanti partecipano volontariamente, siano un'offerta che qualifica positivamente la Città di Torino.

Pertanto gli insegnanti delle scuole d'infanzia, gli insegnanti attività integrative e di appoggio nelle scuole statali, gli insegnanti nei centri di cultura per l'infanzia e nei progetti educativi, gli insegnanti nei CESM sono stati invitati a dichiarare la volontà a prestare due o quattro settimane di servizio nelle attività programmate nei mesi di luglio e agosto.

A) Al personale insegnante che ha dato questa disponibilità si applicheranno le seguenti condizioni:

- ◆ un incentivo di 55 € per ogni giorno di effettiva presenza;
- ◆ l'articolazione delle ferie nel periodo fra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di settembre.

B) Al restante personale insegnante si applicheranno le seguenti condizioni:

- ◆ l'articolazione delle ferie nei mesi di luglio e agosto;
- ◆ l'obbligo di effettuare una delle seguenti attività con opzione espressa entro il 15 maggio:
 - effettuazione di un monte ore aggiuntivo di 30 ore nel corso dell'anno scolastico successivo;
 - effettuazione di 20 ore aggiuntive di attività di pre-post scuola;
 - stesura di un elaborato su materiale di aggiornamento fornito dai RNP sulla base del quale sarà effettuato un colloquio di verifica.

Le parti concordano che quanto sottoscritto costituisce un accordo a tempo indeterminato e potrà essere modificato solo in presenza di una volontà congiunta delle parti firmatarie, fatte salve nuove normative contrattuali di miglior favore.

Il presente accordo viene siglato tra le parti e sarà sottoposto alla consultazione dei lavoratori e alla ratifica della Giunta Comunale, vincolanti per la firma definitiva.

VERBALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO DEL 14/05/2002

Il giorno 18/06/02 fra rappresentanti della Divisione Servizi Educativi e i sindacati firmatari dell'accordo del 14/05/02 è avvenuto un incontro per affrontare alcuni problemi sorti nell'applicazione di detto accordo.

Le parti hanno concordato quanto segue:

- 1) le ferie 2002 per il personale operante nei punti famiglia e nella consulenza educativo - familiare saranno fruito come negli anni precedenti;
- 2) il paragrafo 8.3.2, relativo al pagamento dell'ultima settimana di giugno nei CESM, contrasta con l'accordo sul servizio estivo (infatti il paragrafo 8.3.2 prevede un'indennità di 30 € contro i 55 € del periodo estivo). Pertanto si concorda che il paragrafo 8.3.2 è superato dal testo sul servizio estivo;
- 3) le ferie e i recuperi festività, in qualunque momento dell'anno siano usufruiti
- 4) la discussione sulla specificità dei Laboratori e dei Centri di Cultura viene rinviata ad una concertazione specifica.

INSEGNANTI SC. D'INFANZIA CON RAPPORTO DI LAVORO

A TEMPO PARZIALE. - OPZIONE B -

SERVIZI EDUCATIVI - CIRCOLARE N° 16946 DEL 23 GIU. 04 , PRE-POST SCUOLA PERSONALE PART-TIME OPZIONE B

Il personale Insegnante part-time che ha scelto l'Opzione B nel periodo estivo, dovrà effettuare il Monte Ore aggiuntivo, o l'attività di pre-post scuola in rapporto alla tipologia di part-time, e precisamente:

TIPOLOGIA DI PART-TIME	MONTE ORE AGGIUNTIVO	ATTIVITA' PRE-POST SCUOLA AGGIUNTIVA
	N° ore	N° ore
50%	15	10
75%	22,30	15

ACCORDO DEL 14/05/2002

CALENDARIO, ORARIOSETT., M.ORE, FERIE E R.F., INDENNITÀ, SERVIZIO ESTIVO

Per l'applicazione del CCNL del 14.9.2000 ai Servizi educativi

1.Docenti Nelle Scuole Materne E Nei Laboratori (Art. 30)

1.1 Calendario

1.1.1. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua.

1.1.2. Nell'ultima settimana di giugno gli insegnanti percepiranno un'indennità di 30 € per ogni giorno di presenza.

1.2. Orario settimanale

1.2.1. Dall'anno scolastico 2002-2003 l'attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambino) si articolerà su 28 ore settimanali.

1.2.2. L'amministrazione e le OO.SS. firmatarie (alla luce delle diverse realtà organizzative delle scuole e delle innovazioni derivanti dall'introduzione di nuove normative nazionali) procederanno ad uno studio congiunto, mirato a valutare (con i migliori supporti pedagogici disponibili) la fattibilità di un progetto di ulteriore riduzione dell'orario dall'anno scolastico 2003 - 2004, garantendo le condizioni previste dai commi a e b del punto 4 dell'art.30 del CCNL 14.9.2000, sulla base di due possibili modelli di orario:

28 ore con la vigente indennità di tempo potenziato, 25 ore senza l'indennità di tempo potenziato (senza escludere altre possibili ipotesi). Lo studio sarà concluso entro il 31.10. Successivamente verrà svolto, a cura delle parti, un sondaggio fra tutte le insegnanti sulle rispettive opzioni in diversi assetti organizzativi, da concludersi entro il 31.12. I risultati dello studio saranno alla base della concertazione fra le parti che dovrà concludersi entro il 28.2.2003. Alcuni risultati di tale concertazione potranno essere anticipati, se tecnicamente percorribili, anche nell'anno scolastico 2002 - 2003.

1.2.3. L'orario di docenza delle scuole si articola su cinque giorni settimanali.

1.2.4. I laboratori possono prevedere l'apertura al sabato sulla base di una programmazione concertata con il collegio docenti.

1.2.5. I laboratori possono prevedere l'apertura nei giorni festivi sulla base di una programmazione concertata con le rappresentanze sindacali.

1.2.6. L'organizzazione dei turni di lavoro viene predisposta dalle RNP sulla base del regolamento delle scuole d'infanzia.

1.3. Monte ore

1.3.1. Il monte ore per le attività integrative, da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, è di 120 ore annuali.

1.3.2. Il monte ore complessivo è gestito dai Responsabili di Nucleo Pedagogico nell'ambito della programmazione scolastica annuale, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento delle scuole d'infanzia, e comprende: attività di programmazione didattica- di documentazione, di valutazione, di gestione sociale; partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale promosse dal Circolo Didattico o dalla direzione didattica della Divisione Servizi Educativi; partecipazione ad attività culturali promosse dalla Città o da altri Enti Pubblici o Privati, purché precedentemente autorizzata dal R.N.P.

1.4. Ferie e recupero festività

1.4.1. Le ferie dovranno essere fruiti nei mesi di luglio e agosto.

1.4.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

1.5. Indennità

1.5.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto I, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95.

1.5.2. L'indennità prevista dal punto 2 dell'art.37 del CCNL del 6.7.1995 verrà corrisposta con le modalità previste al punto 1.2.2.

2. Insegnanti Scuola Materna Nella Consulenza Educativa Familiare E Nei Punti Famiglia

2.1. Orario settimanale

2.1.1. Dall'anno scolastico 2002 - 2003 l'orario si articolerà su 31 ore settimanali.

2.1.2. L'orario settimanale comprende sia le attività con l'utenza sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione ed all'aggiornamento.

2.2. Ferie e recuperi festività

2.2.1. Le ferie dovranno essere fruiti nei mesi di luglio e agosto.

2.2.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

2.3. Indennità

2.3.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

2.3.2. L'indennità prevista dal punto 2 dell'art.37 del CCNL del 6.7.1995 verrà corrisposta con le modalità previste al punto 1 del presente accordo.

3. Personale Educativo Nei Nidi D'infanzia E Nei Laboratori (Art.31)

3.1. Orario settimanale

3.1.1. La prestazione di lavoro destinata al rapporto diretto educatore-bambini è di 30 ore settimanali.

3.1.2. Nei nidi l'orario è articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura per cinque giorni alla settimana.

3.1.3. I laboratori possono prevedere l'apertura al sabato sulla base di una programmazione concertata con il collegio docenti.

3.1.4. I laboratori possono prevedere l'apertura nei giorni festivi sulla base di una programmazione concertata con le rappresentanze sindacali.

3.2. Monte ore

3.2.1. Il monte ore complessivo per le attività integrative è di 16 ore al mese per dieci mesi.

3.2.2. Il monte ore è gestito dai Responsabili di Nucleo Pedagogico, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento dei nidi d'infanzia, e comprende: attività di programmazione didattica, di documentazione, di valutazione, di gestione sociale partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale promosse dal Circolo Didattico o dalla direzione didattica della Divisione Servizi Educativi; partecipazione ad attività culturali promosse dalla Città o da altri Enti Pubblici o Privati, purché precedentemente autorizzata dal RNP.

3.3. Calendario

3.3.1. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l'interruzione per Natale e Pasqua.

3.3.2. I nidi accolgono l'utenza dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio. Alcuni nidi rimarranno aperti nel mese di agosto sulla base delle richieste dell'utenza.

3.3.3. A partire dall'ultima settimana di giugno gli educatori saranno impegnati, turnando fra loro, per almeno tre settimane. Una settimana sarà retribuita con un'indennità di 30 € e due settimane con un'indennità di 55 € per ogni giorno di effettiva presenza.

3.4. Ferie e recuperi festività

3.4.1. Le ferie dovranno essere fruite a partire dalla terza settimana di giugno fino al termine "della seconda settimana di settembre.

4. Personale Educativo Asili Nido Nei Punti Famiglia

4.1. Orario

4.1.1. L'orario di lavoro è di 34 ore settimanali e comprende sia le attività con l'utenza sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione ed all'aggiornamento.

4.1.2. L'orario nel periodo estivo di cui al punto 4.2.2 è di 30 ore settimanali.

4.2. Calendario

4.2.1. Nei mesi di luglio e agosto gli educatori saranno impegnati per due settimane nelle attività estive programmate per i bambini.

4.2.2. Per il servizio estivo sarà erogata un'indennità di 55 € per ogni giorno di effettiva presenza.

4.3. Ferie e recuperi festività

4.3.1. Le ferie dovranno essere programmate nei mesi di luglio e agosto.

4.3.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

4.4. Indennità

4.4.1. Agli educatori spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera c, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

5. Docenti Addetti Al Sostegno Ed Insegnanti Attività Integrative Nelle Scuole Statali (Art.32 Bis)

5.1. Orario settimanale e monte ore

5.1.1. L'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di 24 ore settimanali.

5.1.2. Il monte ore per le attività integrative è di 16 ore mensili per dieci mesi.

5.2. Calendario

5.2.1. L'attività didattica si svolge secondo il calendario scolastico stabilito dal POF di ogni scuola.

5.3. Ferie e recuperi festività

5.3.1. Le ferie devono essere fruite nei mesi di luglio e agosto.

5.3.2. Il Dirigente scolastico può autorizzare la fruizione dei recuperi festività nel corso dell'anno garantendo la continuità del servizio, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

5.4.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto, 1 lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

6. Insegnanti Attività Integrative Nei Centri Di Cultura Per L'infanzia E Nei Progetti Educativi

6.1. Orario settimanale

6.1.1. L'orario di lavoro è di 28 ore settimanali e comprende sia le attività con i bambini, con gli insegnanti o con l'utenza libera sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione, alla gestione sociale ed all'aggiornamento.

6.1.2. L'attività può prevedere l'apertura al sabato sulla base di una programmazione concertata con il collegio docenti.

6.1.3. L'attività può prevedere l'apertura nei giorni festivi sulla base di una programmazione concertata con le rappresentanze sindacali.

6.2. Calendario

6.2.1. I centri e i progetti educativi iniziano l'attività per le scuole nella prima settimana di ottobre e la concludono al termine dell'anno scolastico.

6.2.2. I centri: ambiente, arte, comunicazione, gioco, identità e cultura, Torino da scoprire dal termine dell'anno scolastico fino a fine luglio offrono attività di laboratorio ai frequentanti estate ragazzi e all'utenza libera. Nel mese di settembre si svolgono attività di programmazione, verifica, documentazione, incontri con gli insegnanti e formazione.

6.2.3. Il progetto luoghi della cultura, il centro pedagogico multimediale e il progetto per il bilinguismo nel periodo dalla fine dell'anno scolastico a fine luglio e nel mese di settembre svolgono attività di programmazione, riordino della documentazione ed aggiornamento.

6.3. Ferie e recuperi festività

6.3.1. Le ferie dovranno essere fruito nei mesi di luglio e agosto.

6.3.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

6.4. Indennità

6.4.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.7. Insegnanti Attività Integrative Addetti Alla Seconda Lingua Nelle Scuole Materne

7.1. Orario settimanale e monte ore

7.1.1. L'attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini) è di 24 ore settimanali.

7.1.2. Il monte ore per le attività integrative è di 16 ore mensili per dieci mesi.

7.2. Calendario, attività estive, recupero festività.

7.2.1. Il calendario scolastico e le attività estive sono quelli previsti per la scuola materna di inserimento.

7.2.2. I quattro giorni di recupero festività potranno essere programmati in corso d'anno con garanzia di copertura da parte del personale in servizio.

7.3. Indennità

7.3.1. Agli insegnanti spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

8. Insegnanti Nei Centri Educativi Speciali Municipali

8.1. Orario settimanale

8.1.1. L'attività didattica degli insegnanti è di 24 ore settimanali.

8.1.2. L'attività didattica degli insegnanti scuola materna segue la stessa articolazione prevista per i docenti di scuola materna al punto 1.

8.1.3. L'organizzazione dei turni di lavoro viene predisposta dalla RNP, in relazione ai progetti approvati, sulla base del regolamento delle scuole d'infanzia.

8.2. Monte ore

8.2.1. Il monte ore per le attività di programmazione, valutazione, gestione sociale e aggiornamento è di 16 ore mensili per gli insegnanti e di 120 ore annuali per gli insegnanti di scuola materna.

8.3. Calendario

8.3.1. Le attività ordinarie iniziano la seconda settimana di settembre e terminano con la chiusura dell'anno scolastico con l'interruzione nella vacanze di Natale, Pasqua e negli altri giorni festivi infrasettimanali. Successivamente i centri accolgono i ragazzi iscritti durante l'anno e non frequentanti "cogli l'estate".

8.3.2. Nell'ultima settimana di giugno gli insegnanti percepiranno un'indennità di 30 € per ogni giorno di presenza.

8.4. Indennità

8.4.1. Al personale docente spetta l'indennità prevista al punto 1, lettera d, art.37 del CCNL del 6.7.95 e successive modificazioni.

8.4.2. Per gli insegnanti scuola materna l'indennità prevista al punto 2, art.37 del CCNL del 6.7.95 verrà corrisposta con le modalità previste al punto 1 del presente accordo.

9. Finanziamento

9.1. Gli oneri del presente accordo per il servizio estivo e l'ultima settimana di giugno sono imputati all'art. 16 del CCNL dell' 1.4.99 e s.m.

10. Norma di rinvio

10.1. Per tutto quanto non è diversamente specificato nel presente accordo vale quanto previsto dai CCNL di categoria.

Servizio estivo

Le parti affermano la comune convinzione che le attività estive organizzate dai Servizi educativi, cui gli insegnanti partecipano volontariamente, siano un'offerta che qualifica positivamente la Città di Torino.

Pertanto gli insegnanti delle scuole d'infanzia, gli insegnanti attività integrative e di appoggio nelle scuole statali, gli insegnanti nei centri di cultura per l'infanzia e nei progetti educativi, gli insegnanti nei CESM sono stati invitati a dichiarare la volontà a prestare due o quattro settimane di servizio nelle attività programmate nei mesi di luglio e agosto.

A) Al personale insegnante che ha dato questa disponibilità si applicheranno le seguenti condizioni:

- ◆ un incentivo di 55 € per ogni giorno di effettiva presenza;
- ◆ l'articolazione delle ferie nel periodo fra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di settembre.

B) Al restante personale insegnante si applicheranno le seguenti condizioni:

- ◆ l'articolazione delle ferie nei mesi di luglio e agosto;
- ◆ l'obbligo di effettuare una delle seguenti attività con opzione espressa entro il 15 maggio:
 - effettuazione di un monte ore aggiuntivo di 30 ore nel corso dell'anno scolastico successivo;
 - effettuazione di 20 ore aggiuntive di attività di pre-post scuola;
 - stesura di un elaborato su materiale di aggiornamento fornito dai RNP sulla base del quale sarà effettuato un colloquio di verifica.

Le parti concordano che quanto sottoscritto costituisce un accordo a tempo indeterminato e potrà essere modificato solo in presenza di una volontà congiunta delle parti firmatarie, fatte salve nuove normative contrattuali di miglior favore.

Il presente accordo viene siglato tra le parti e sarà sottoposto alla consultazione dei lavoratori e alla ratifica della Giunta Comunale, vincolanti per la firma definitiva.

VERBALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO DEL 14/05/2002

Il giorno 18/06/02 fra rappresentanti della Divisione Servizi Educativi e i sindacati firmatari dell'accordo del 14/05/02 è avvenuto un incontro per affrontare alcuni problemi sorti nell'applicazione di detto accordo.

Le parti hanno concordato quanto segue:

- 5) le ferie 2002 per il personale operante nei punti famiglia e nella consulenza educativo - familiare saranno fruito come negli anni precedenti;
- 6) il paragrafo 8.3.2, relativo al pagamento dell'ultima settimana di giugno nei CESM, contrasta con l'accordo sul servizio estivo (infatti il paragrafo 8.3.2 prevede un'indennità di 30 € contro i 55 € del periodo estivo). Pertanto si concorda che il paragrafo 8.3.2 è superato dal testo sul servizio estivo;
- 7) le ferie e i recuperi festività, in qualunque momento dell'anno siano usufruiti
- 8) la discussione sulla specificità dei Laboratori e dei Centri di Cultura viene rinviata ad una concertazione specifica.

INSEGNANTI SC. D'INFANZIA CON RAPPORTO DI LAVORO

A TEMPO PARZIALE. - OPZIONE B -

**SERVIZI EDUCATIVI - CIRCOLARE N° 16946 DEL 23 GIU. 04 , PRE-POST SCUOLA
PERSONALE PART-TIME OPZIONE B**

Il personale Insegnante part-time che ha scelto l'Opzione B nel periodo estivo, dovrà effettuare il Monte Ore aggiuntivo, o l'attività di pre-post scuola in rapporto alla tipologia di part-time, e precisamente:

TIPOLOGIA DI PART-TIME	MONTE ORE AGGIUNTIVO	ATTIVITA' PRE-POST SCUOLA AGGIUNTIVA
	N° ore	N° ore
50%	15	10
75%	22,30	15

INDENNITA' TURNO EDUCATORI NIDI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA

Oggetto: Indennità di turno educatori nidi ed insegnanti scuole d'infanzia

A parziale rettifica dell'accordo del 4/6/2003, considerato il nuovo periodo di riferimento per l'indennità di turno/ore straordinarie (dal 1° al 31 di ogni mese) si comunica quanto segue:

- **Educatori Nidi d'Infanzia**
Per il calcolo dell'indennità di turno del mese di Settembre, dal forfait mensile (17 giorni) occorre detrarre il numero dei giorni con apertura della struttura inferiore alle 10 ore (per il corrente anno n. 6 gg.)
- **Insegnanti ed Educatori:**
Relativamente al periodo dal 1° al 31 Dicembre (vacanze di Natale) si dovrà fare riferimento agli effettivi giorni prestati in turnazione, come precedentemente comunicato con il relativo accordo.